

COMUNE DI CARPI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO INERENTE

INTERVENTI DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CARPI PER IL TRIENNIO 2018-2020

CIG: 7361430C33

PARTE A
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Indice

Art. 1 – Oggetto del contratto d'appalto.....	2
Art. 2 – Durata del contratto d'appalto.....	2
Art. 3 – Importo a base di gara e valore del contratto d'appalto.....	2
Art. 4 – Obblighi in materia di personale	3
Art. 5 – Sciopero o interruzione del servizio per forza maggiore.....	4
Art. 6 – Adempimenti connessi alla sicurezza	4
Art. 7 – Responsabilità civile verso terzi e copertura assicurativa	4
Art. 8 – Garanzia definitiva.....	5
Art. 9 – Stipula del contratto.....	5
Art. 10 – Fatturazione, pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari.....	5
Art. 11 – Estensione o riduzione del contratto.....	6
Art. 12 – Cessione e Subappalto.....	6
Art. 13 – Penali	6
Art. 14 – Risoluzione del contratto e recesso.....	7
Art. 15 – Contenzioso	7
Art. 16 – Elezione domicilio.....	7
Art. 17 – Norme transitorie e rinvio.....	8

Art. 1 – Oggetto del contratto d'appalto

Il contratto d'appalto ha per oggetto l'affidamento, per il triennio 2018-2020, da parte del Comune di Carpi (d'ora in poi denominato "Amministrazione"), ad un operatore economico (d'ora in poi denominato "Affidataria") delle seguenti attività:

A. LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE (*Aedes albopictus*), articolata in:

A.1 Interventi programmati

Trattamenti larvicidi delle caditoie stradali pubbliche, delle caditoie ubicate nelle aree verdi pubbliche e nelle caditoie di pertinenza di immobili comunali, di gestione comunale o comunque indicati dal Comune, da effettuare secondo una programmazione definita.

A.2 Interventi a richiesta

Trattamenti larvicidi di recupero, in caso di piogge intense, delle caditoie già trattate nel corso degli interventi programmati, da effettuare su richiesta del Comune in relazione, quindi, a specifiche esigenze non programmabili.

B. DISINFESTAZIONE, articolata in:

B.1 Interventi a richiesta

Interventi di disinfestazione di edifici e aree pubbliche ove si rilevi la presenza di topi comuni (*mus musculus*), blatte, vespe, calabroni, formiche, mosche, zecche, ed altre specie indesiderate che possano causare inconvenienti igienico-sanitari, da effettuare su richiesta del Comune in relazione, quindi, a specifiche esigenze non programmabili.

C. DERATTIZZAZIONE, articolata in:

C.1 Interventi programmati

Interventi di monitoraggio e trattamento rodenticida di siti pubblici **ove si rilevi presenza costante**, nel corso dell'anno, di una o più **colonie numericamente consistenti** di ratti (*rattus rattus* e *rattus norvegicus*), da effettuare secondo una programmazione definita.

C.2 Interventi a richiesta

Interventi di monitoraggio e trattamento rodenticida di siti pubblici ove, nel corso dell'anno, si rilevi **presenza estemporanea** di una o più **colonie numericamente consistenti** di ratti (*rattus rattus* e *rattus norvegicus*), da effettuare su richiesta dell'Amministrazione in relazione, quindi, a specifiche esigenze non programmabili.

Le disposizioni amministrative inerenti le modalità di esecuzione delle attività oggetto d'appalto sono contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto – Parte A Disposizioni Amministrative (d'ora in poi denominato, per brevità, anche "Capitolato - Parte A").

Le disposizioni tecniche inerenti le modalità di esecuzione delle attività oggetto d'appalto sono contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto – Parte B Disposizioni Tecniche (d'ora in poi denominato, per brevità, anche "Capitolato - Parte B").

Art. 2 – Durata del contratto d'appalto

Il presente contratto, fatto salvo quanto previsto all'art. 14, ha validità fino al 31.12.2020 a decorrere dalla data di stipula dello stesso.

L'Affidataria, ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, è tenuta a garantire l'esecuzione degli interventi oltre la scadenza, in regime di proroga, ai medesimi prezzi, patti e condizioni del contratto originario o più favorevoli per l'Amministrazione, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione del nuovo contraente, comunque non superiore a quattro mesi.

Art. 3 – Importo a base di gara e valore del contratto d'appalto

L'importo dell'appalto a base di gara per lo svolgimento delle attività indicate all'art. 1, lettere A, B e C, come meglio specificate nel Capitolato - Parte B, viene stimato, per il triennio 2018, 2019 e

2020, in complessivi **Euro 192.750,00 (Euro centonovantaduemilasettecentocinquanta/00), IVA esclusa**, di cui Euro 153.450,00 per le attività indicate alla lettera A, Euro 4.500,00 per le attività indicate alla lettera B, Euro 34.800,00 per le attività indicate alla lettera C.

Come indicato all'art. 2 lettere A.1.c. e A.2.c., all'art. 3 lettera B.1.c. e all'art. 4 lettere C.1.c. e C.2.c. del Capitolato - Parte B, si ribadisce che tutte le quantità previste per gli interventi larvicidi programmati e a richiesta, per gli interventi di disinfestazione a richiesta, nonché per gli interventi di derattizzazione programmati e a richiesta, sono state stimate sulla base degli interventi eseguiti nel triennio precedente o in riferimento a nuove modalità d'intervento connesse alla mitigazione del rischio, e potranno variare sia in aumento che in diminuzione, in funzione di fattori non determinabili a priori che possono largamente influenzare l'andamento stagionale delle infestazioni; di conseguenza ogni singola quantità, così come l'importo complessivo dell'appalto, potrà subire una riduzione anche superiore ai limiti quantitativi previsti dall'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, senza che l'Affidataria possa accampare pretese, mentre eventuali variazioni in aumento saranno gestite nell'ambito di quanto previsto dall'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 4 – Obblighi in materia di personale

1. L'Affidataria, nello svolgimento delle attività di cui all'art. 1, lettere A, B e C, come meglio specificate nel Capitolato - Parte B, dovrà utilizzare personale formato per lo specifico ruolo assegnato.
In particolare dovrà utilizzare gli operatori indicati in sede di gara, sia per quanto riguarda il loro numero sia per quanto riguarda il ruolo e la specifica qualificazione professionale dichiarata.
2. L'Affidataria, per lo svolgimento delle attività oggetto d'appalto, non potrà attuare rapporti di attività lavorativa o professionale con dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto legislativo 165/2001 che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle amministrazioni medesime, nel corso dei tre anni successivi alla cessazione del loro rapporto di pubblico impiego, ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del medesimo D.Lgs. 165/2001.
3. L'Affidataria dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, tutte le leggi e le disposizioni previste in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché quei contratti i cui ambiti di applicazione siano strettamente connessi con le attività oggetto d'appalto.
4. L'Affidataria dovrà utilizzare, in ogni caso, personale di età non inferiore ai 18 anni.
5. Se l'Affidataria ha forma cooperativa, si impegna a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro, anche nei rapporti con i soci.
6. Gli obblighi di cui sopra vincolano l'Affidataria anche se la stessa non è aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dalla dimensione dell'Affidataria stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.
7. L'Affidataria dovrà vigilare affinché il personale impiegato tenga un comportamento irreprensibile e agisca, in ogni circostanza, con la massima diligenza e con la competenza professionale specifica richiesta.
8. L'Affidataria dovrà far rispettare al proprio personale le disposizioni in merito al trattamento dei dati personali secondo quanto disposto dal codice privacy (D.Lgs. 196/2003).
9. Il personale dell'Affidataria è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.
10. L'Affidataria dovrà inviare, prima dell'avvio dell'appalto, l'elenco dettagliato degli operatori che saranno utilizzati, anche a tempo parziale, per lo svolgimento delle attività elencate all'art. 1, lettere A, B e C, specificando per ciascuno, nome, cognome, numero di cellulare (se disponibile) e ruolo assegnato nello svolgimento delle attività suddette.

L'elenco suddetto dovrà essere aggiornato tempestivamente in caso di variazioni significative (es. cessazioni, ecc.).

11. L'Affidataria, salvo cause di forza maggiore, dovrà garantire la stabilità del personale suddetto al fine di assicurare continuità nell'esecuzione degli interventi, come meglio specificato all'art. 2 lettere A.1.f. e A.2.f., all'art. 3 lettera B.1.f. e all'art. 4 lettere C.1.f. e C.2.f. del Capitolato - Parte B; inoltre come ivi già disposto in caso di assenze dovute a ferie, malattie, permessi o ad altro motivo, l'Affidataria dovrà provvedere alla sostituzione dell'operatore non disponibile in tempo utile per la corretta esecuzione delle attività affidate.

Art. 5 – Sciopero o interruzione del servizio per forza maggiore

L'Affidataria, in caso di sciopero dei propri dipendenti che comporti la sospensione totale o parziale del servizio, è tenuta a darne comunicazione scritta all'Amministrazione con il massimo anticipo possibile.

Art. 6 – Adempimenti connessi alla sicurezza

L'Affidataria dovrà rispettare e far rispettare tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro, provvedendo all'adeguata informazione, formazione ed addestramento del personale addetto e degli eventuali sostituti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione di diritto del contratto.

Non è prevista, da parte dell'Amministrazione, la redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze), ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, poiché gli interventi programmati all'interno di ogni unità lavorativa saranno di norma eseguiti in assenza di personale della committenza e di altri appaltatori. Nei casi di interventi per urgenza a chiamata, non si prefigura comunque il superamento dei 5 uomini/giorno (art. 26 c. 3 bis del D. Lgs. 81/2008); conseguentemente non si rilevano costi per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali.

Art. 7 – Responsabilità civile verso terzi e copertura assicurativa

L'Affidataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'Affidataria stessa quanto dell'Amministrazione, e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle attività contrattuali, anche se eseguite da parte di terzi, o derivanti dall'utilizzo dei beni resi disponibili dall'Amministrazione per l'esecuzione delle attività affidate.

L'Affidataria dichiara di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa, a beneficio dell'Amministrazione e di terzi, valida per l'intera durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile della medesima in ordine allo svolgimento di tutte le attività affidate.

In particolare detta polizza tiene indenne l'Amministrazione, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, per qualsiasi danno l'Affidataria possa arrecare all'Amministrazione, ai dipendenti e collaboratori di quest'ultima, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Amministrazione e, pertanto, qualora l'Affidataria non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Ai fini di cui sopra, la polizza suddetta, oltre all'estensione della garanzia alla responsabilità civile personale delle persone (operatori od altri) che prestano la loro opera in nome e per conto dell'Affidataria, dovrà prevedere, al minimo, i seguenti massimali di garanzia:

- non inferiori a € 2.500.000,00 per sinistro;

- non inferiori a € 1.500.000,00 per persona danneggiata (terzo o prestatore d'opera);
- non inferiori a € 1.500.000,00 per danni a cose e/o animali.

Art. 8 – Garanzia definitiva

L'Affidataria, per la sottoscrizione del contratto d'appalto, deve costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo ricorrano le specifiche casistiche previste dall'articolo 103 citato.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento. L'appalto verrà aggiudicato al concorrente che segue nella graduatoria.

Per la definizione dell'importo della garanzia definitiva trova applicazione la disciplina dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, testo vigente.

Art. 9 – Stipula del contratto

Il contratto d'appalto sarà formalizzato con l'Affidataria in forma di scrittura privata non autenticata, in conformità all'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016. Il contratto si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento di stipula firmato digitalmente, dal Punto Ordinante, viene caricato a sistema.

Al documento di stipula, opportunamente protocollato, verrà allegato il presente Capitolato Speciale, Parte A e Parte B, contenente le clausole contrattuali.

Le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico dell'Affidataria.

Art. 10 – Fatturazione, pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari

Le fatture, in formato elettronico, relative agli interventi svolti dovranno essere emesse con cadenza mensile e il pagamento sarà effettuato a 30 giorni dalla data di accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura e attestazione di regolare esecuzione), in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 192/2012, nonché previa verifica della rispondenza delle attività svolte a quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.

Eventuali contestazioni sospenderanno il termine di cui sopra per la liquidazione della/e fattura/e contestata/e.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procrastinare il pagamento qualora insorgano contestazioni circa l'ammontare; ci si riserva inoltre di applicare le eventuali sanzioni di cui all'art. 2 lettere A.1.i e A.2.i., all'art. 3 lettera B.1.i e all'art. 4 lettere C.1.i. e C.2.i. del Capitolato - Parte B, trattenendone il relativo importo dai pagamenti.

I pagamenti saranno soggetti al meccanismo denominato "Split payment" di cui alla L. 190/2014.

In caso di accertata inadempienza contributiva dell'Affidataria, la Stazione Appaltante applicherà quanto stabilito dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

Ai fini della Legge n. 136/2010 e ss.mm.i.i., relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, l'Affidataria:

- si assume, a pena di nullità assoluta degli eventuali rapporti contrattuali da porre in essere, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge;
- si impegna in caso di affidamento, in relazione all'art. 3 della Legge suddetta, a fornire gli estremi del conto corrente dedicato e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad agire sul conto corrente de quo;
- è consapevole che l'eventuale rapporto contrattuale posto in essere verrà risolto automaticamente, qualora le transazioni relative ad esso siano state eseguite senza avvalersi di Istituti di Credito o di Poste Italiane spa.

Art. 11 – Estensione o riduzione del contratto

L'Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, e fatto salvo quanto indicato all'art. 3 del Capitolato - Parte A e all'art. 2 lettere A.1.c. e A.2.c., all'art. 3 lettera B.1.c. e all'art. 4 lettere C.1.c. e C.2.c. del Capitolato - Parte B, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Affidataria l'esecuzione agli stessi prezzi e condizioni previsti nel contratto originario. In tal caso l'Affidataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 12 – Cessione e Subappalto

E' vietata la cessione totale o parziale delle attività oggetto d'appalto pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale. La cessione comporterà l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, fermo restando il diritto all'Amministrazione al risarcimento dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute.

L'Affidataria può cedere i crediti derivanti dal contratto alla condizione che le cessioni siano stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e siano notificate all'Amministrazione.

E' fatto divieto all'Affidataria di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Affidataria, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare il conto corrente dedicato, nonché ad anticipare i pagamenti all'Affidataria mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato dell'Affidataria medesima, riportando il CIG dalla stessa comunicato. In caso di inosservanza da parte dell'Affidataria degli obblighi di cui al presente articolo, il contratto si intende risolto di diritto.

Per il subappalto si applica quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 69 del D.Lgs. 56/2017.

Art. 13 – Penali

Fatte salve cause indipendenti dalla volontà dell'Affidataria, debitamente motivate, per le inadempienze agli obblighi contrattuali, si prevedono le penali specificate all'art. 2 lettere A.1.i. e A.2.i., all'art. 3 lettera B.1.i. e all'art. 4 lettere C.1.i. e C.2.i. del Capitolato - Parte B.

Per le fattispecie non individuate all'articolo suddetto, si applica una penale di Euro 150,00, indistintamente per ogni infrazione accertata.

Fatto salvo quanto specificato all'art. 2 lettere A.1.i. e A.2.i., all'art. 3 lettera B.1.i. e all'art. 4 lettere C.1.i. e C.2.i. del Capitolato - Parte B, le modalità di contestazione e applicazione delle penali, saranno le seguenti:

- a. l'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, contenente anche il termine entro cui l'Affidataria dovrà comunque adempiere all'esecuzione degli obblighi non ottemperati. L'Affidataria avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della contestazione. Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nel caso in cui le controdeduzioni presentate nei termini prescritti siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione;
- b. l'importo delle penalità verrà detratto, in uno o più ratei, dalle fatture emesse successivamente all'evento o agli eventi contestati, fino a totale copertura delle penali applicate; qualora l'importo delle penali dovesse superare i crediti complessivamente maturati dall'Affidataria, l'Amministrazione potrà rivalersi sulla cauzione definitiva prevista all'art. 8, senza bisogno di formalità di sorta, salvo la facoltà di avanzare richieste di risarcimento per danni ulteriori.

Art. 14 – Risoluzione del contratto e recesso

In tutti i casi di inadempienza, da parte dell’Affidataria, alle obbligazioni contrattuali contenute nel presente Capitolato Parte A - Parte B, il contratto può essere risolto, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

In particolare l’Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a. apertura di una procedura di fallimento a carico dell’Affidataria o di sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare lo svolgimento del servizio;
- b. cessione totale o parziale del contratto d’appalto;
- c. sospensione, abbandono o reiterata non effettuazione, da parte dell’Affidataria, di una o più attività affidate, tale da comprometterne la regolare prosecuzione, o l’esecuzione e la prosecuzione di altre attività ad esse connesse e conseguenti;
- d. violazione ripetuta delle norme in materia di sicurezza e di igiene del lavoro;
- e. violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010;
- f. mancato rispetto di quanto previsto nell’offerta tecnica presentata dall’Affidataria;
- g. impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza nello svolgimento delle attività affidate;
- h. comportamento dei dipendenti ripetutamente non corretto e/o non consono all’ambiente nel quale sono tenuti a svolgere le attività affidate;
- i. gravi danni provocati al patrimonio dell’Amministrazione;
- j. mancanza della copertura assicurativa prevista all’art. 7;
- k. ogni altra inadempienza o fatto, qui non contemplati, che rendano impossibile la prosecuzione del contratto d’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile e del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

La risoluzione del contratto comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà dell’Amministrazione di affidare le attività a terzi, fermo restando il diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva per il risarcimento di penali, maggiori spese o danni.

In particolare, in caso di risoluzione del contratto l’Amministrazione potrà affidare le attività oggetto d’appalto ad altro operatore economico, scorrendo la graduatoria formata in sede di gara o, in mancanza, tramite espletamento di nuova procedura di affidamento, con eventuale interdizione dell’operatore economico in dolo alla partecipazione a nuove gare indette dall’Amministrazione, secondo motivata valutazione da effettuarsi in occasione della gara successiva.

La risoluzione del contratto sarà comunicata ad ANAC e verrà valutata dall’Amministrazione in termini di grave illecito professionale.

All’Affidataria sarà corrisposto il compenso contrattualmente previsto per le attività regolarmente eseguite sino al giorno della disposta risoluzione, detratto l’importo maturato delle eventuali penali e danni.

L’Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque tempo, con applicazione di quanto previsto dall’art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 15 – Contenzioso

Per ogni controversia, che dovesse insorgere tra le parti contraenti nell’interpretazione e/o nell’esecuzione degli adempimenti previsti dal presente contratto, è competente il Foro di Modena. In ogni caso è escluso il giudizio arbitrale.

Art. 16 – Elezione domicilio

A tutti gli effetti del contratto, giudiziali ed extragiudiziali, l’Affidataria dovrà eleggere il domicilio in Provincia di Modena.

Art. 17 – Norme transitorie e rinvio

Per quanto non previsto e specificato nel presente Capitolato, Parte A e Parte B, e nel Disciplinare di gara, si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti in materia.